



CITTÀ DI NARNI

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE REGISTRO GENERALE N. 162

UFFICIO AD GOTT DIRIGENZA
N. 16 DEL 14-07-2026

Oggetto: Ordinanza per garantire il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici nel sito delle Gole del Nera: divieto di tuffi, salti, lanci nel fiume ed altre attività rischiose, divieto di bivacco, accampamento, campeggio abusivo e schiamazzi notturni.

L'anno duemilaventisei addì quattordici del mese di luglio,

IL SINDACO

Premesso che:

- Nel sito delle Gole del Nera nel Comune di Narni sono presenti luoghi di particolare attrattività turistica e paesaggistica, tra cui Stifone, la Ciclopedonale delle Gole del Nera e le aree di accesso al fiume;

Richiamato che la Ciclopedonale delle Gole del Nera e il ponticello pedonale di collegamento verso Stifone costituiscono punto di particolare richiamo turistico, raggiungibile mediante percorsi pedonali e scalinate, con affaccio sull'alveo fluviale sottostante;

Preso atto come, nel periodo estivo, l'area è interessata da rilevante afflusso di persone, con concentrazione di visitatori, fruitori del fiume e soggetti che stazionano sulle rive e nei percorsi pedonali;

Rilevato che sono state segnalate condotte consistenti in tuffi, salti e lanci in acqua dalla Ciclopedonale delle Gole del Nera, dal ponticello di collegamento verso Stifone, dai parapetti, dalle spallette, dai muri, dagli edifici, dai manufatti e da ulteriori punti sopraelevati prossimi all'alveo fluviale;

Considerato che tali condotte determinano grave pericolo per l'incolumità:

- dei soggetti che effettuano i tuffi;
- delle persone presenti sui ponti, sulle rive e nei percorsi pedonali;
- del personale eventualmente chiamato a intervenire per attività di soccorso in area caratterizzata da accessi stretti, dislivelli, affollamento e limitata manovrabilità;

Considerato che la situazione descritta, per concentrazione di persone, ripetitività delle condotte, difficoltà di controllo continuo, conformazione dei luoghi, integra una situazione di pericolo attuale e concreto non adeguatamente fronteggiabile con i soli ordinari strumenti informativi o con la mera apposizione di cartelli;

Premesso altresì che:

- La sicurezza urbana, intesa quale bene pubblico volto a garantire la vivibilità, il decoro e l'ordinata fruizione degli spazi cittadini rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita della comunità locale. Essa comprende sia la prevenzione di comportamenti che possono generare situazioni di degrado o percezioni di insicurezza, sia l'adozione di misure che favoriscano il rispetto delle regole di convivenza civile e la tutela del patrimonio collettivo;
- In tale contesto l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente, ritiene necessario implementare interventi mirati di natura regolamentare, organizzativa e operativa finalizzati a migliorare l'ordine pubblico, garantire il decoro urbano e rafforzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, specialmente nelle aree maggiormente soggette a criticità. Le misure proposte perseguono un approccio integrato che unisce prevenzione, controllo del territorio e promozione della vivibilità degli spazi pubblici;

Considerato che in alcune aree del sito delle Gole del Nera si verificano fenomeni di bivacco e stazionamento prolungato e comportamenti che determinano:

- intralcio alla libera circolazione di persone e veicoli;
- disturbo alla quiete pubblica;
- degrado urbano, abbandono di rifiuti e consumo di alcol;
- sensazione di insicurezza da parte dei cittadini;

Ritenuto necessario prevenire e contrastare tali comportamenti al fine di tutelare il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e l'ordine pubblico;

Ritenuto necessario adottare una misura contingibile, urgente, temporanea e proporzionata, volta a prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle aree indicate;

Ritenuto opportuno differire l'efficacia della presente ordinanza al quinto giorno successivo alla sottoscrizione, ferma la pubblicazione immediata e salva l'attività informativa e di presidio, al fine di favorire la massima conoscibilità del divieto da parte di residenti, visitatori, operatori turistici, gestori di strutture ricettive, guide, noleggiatori, conducenti di natanti e utenti delle aree interessate;

Dato atto che la misura è limitata al periodo di maggiore afflusso turistico e cesserà il 1°

ottobre 2026, salva proroga, modifica o revoca motivata;

Richiamata la sentenza n. 2201/2014 della Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede la preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, comunicazione resa mediante invio via PEC della bozza della presente Ordinanza.

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267; **Vista** la Legge 24 novembre 1981, n.

689;

Visti lo Statuto comunale e i regolamenti comunali vigenti;

Ordina

➤ **Divieto di tuffi, salti e lanci in acqua**

Nel periodo di efficacia della presente ordinanza è vietato effettuare tuffi, salti, lanci, acrobazie, arrampicate finalizzate al tuffo o altre condotte analoghe:

- dalla Ciclopedonale delle Gole del Nera;
- dal ponticello di collegamento verso Stifone;
- dai parapetti, dalle spallette, dai muri, dalle ringhiere, dagli edifici, dai tetti, dai manufatti, dalle pertinenze e dalle strutture prossime ai ponti sopra indicati;
- da ogni ulteriore punto sopraelevato dell'area interessata che consenta il lancio verso l'alveo fluviale sottostante o adiacente.

È altresì vietato:

- arrampicarsi, sostare o sedersi su parapetti, spallette, ringhiere, muretti o altri elementi strutturali dei ponti e delle aree limitrofe, quando la condotta sia idonea a creare pericolo per sé o per altri;
- istigare, agevolare, organizzare o promuovere tuffi vietati, anche mediante riprese, posizionamento di persone o mezzi, ostacolo al transito pedonale, creazione di assembramenti o intralcio ai soccorsi;
- permanere in modo da ostacolare l'accesso ai luoghi da parte dei mezzi e del personale di soccorso, delle Forze dell'ordine, della Polizia Locale e degli operatori autorizzati. Sono esclusi da questo divieto i soggetti appartenenti a Forze dell'ordine, Vigili del

Fuoco, personale sanitario, Protezione Civile, Autorità competenti o altri soggetti autorizzati, nell'esercizio di attività di servizio, soccorso, controllo, manutenzione, protezione civile o pubblica utilità.

➤ **Divieto di bivacco**

Nel periodo di efficacia della presente ordinanza è vietato:

- compiere attività di bivacco, inclusi accampamenti, uso improprio di arredi urbani e deposito di effetti personali, schiamazzi, attività ludiche o ricreative che disturbano la quiete pubblica;
- consumare bevande alcoliche al di fuori degli spazi autorizzati;
- sedersi o sdraiarsi su marciapiedi, sui gradini degli edifici in genere, degli edifici storici o aree non attrezzate;
- abbandonare rifiuti e sporcare, imbrattare e danneggiare luoghi pubblici, siti di interesse e patrimonio pubblico;
- accendere fuochi liberi o per bivacco;

Nelle aree di seguito indicate:

- Percorso delle Ciclopedonale delle Gole del Nera e aree di accesso al fiume;
- Borgo di Stifone;

Avverte

Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito più gravemente da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove ammesso, è consentito il pagamento in misura ridotta nella misura di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, entro il termine di legge.

Resta salva l'applicazione di eventuali ulteriori norme penali, amministrative, di pubblica sicurezza, navigazione, demanio, circolazione, ordine pubblico e tutela dell'incolumità pubblica.

Dispone che

La Polizia Locale e tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio competente è incaricato di curare, prima dell'entrata in vigore:

- pubblicazione all'Albo pretorio online;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

- diffusione mediante canali istituzionali dell'Ente;

La Cooperativa di Comunità Parco Gole del Nera, giusta Accordo Rep. 47/2025, è incaricata di curare prima dell'entrata in vigore:

- collocazione di avvisi e cartelli informativi nelle aree interessate, ove possibile anche in lingua inglese;
- comunicazione agli operatori turistici, strutture ricettive, pubblici esercizi, guide, noleggiatori, gestori di servizi sul lago e soggetti portatori di interesse.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Terni;
- Questura di Terni;
- Comando Provinciale Carabinieri di Narni;
- Stazione Carabinieri territorialmente competente;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Terni;
- Polizia Locale;
- Polizia Provinciale di Terni;
- Regione Umbria;
- Autorità di Bacino competente;
- Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Terni;
- AREU/118.

Informa

La presente ordinanza entra in vigore dal quinto giorno successivo alla data di sottoscrizione, e quindi dal 18/07/2026, e resta efficace fino al 01/10/2026 compreso, salvo proroga, modifica o revoca motivata.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

La presente ordinanza è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Narni. L'efficacia del divieto decorre dal quinto giorno successivo alla sottoscrizione, al fine di consentire adeguata informazione e massima diffusione del contenuto del provvedimento

Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Sindaco
f.to Lucarelli Lorenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to Sepi Lorella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.